

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO
CENTRALIZZATI NEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL CENTRO
AGROALIMENTARE DI BOLOGNA**

tra

Centro Agro-Alimentare di Bologna S.p.a., con sede legale in Bologna (BO), Via Paolo Canali n. 16 interno 98, P.IVA 02538910379, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Andrea Segré e del Direttore Generale Dott. Alessandro Bonfiglioli (di seguito, "**CAAB**")

da una parte

e

Associazione Temporanea di Imprese tra Prime S.r.l. (mandataria) e Amalog S.r.l. (mandante), costituito con atto prot. 12333 del 1° dicembre 2021, rappresentato dalla mandataria Prime S.r.l., in persona del legale rappresentante Sig. Rinaldo Polese, con sede in Argelato (BO), Via degli Orefici, n. 177, blocco 34, codice fiscale/partita I.V.A. 03327741207 ("**Concessionario**" o "**Concessionario del servizio**" o "**PRIME**")

dall'altra parte

(CAAB e PRIME, di seguito, congiuntamente, le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**").

Premesso che:

- (A) CAAB svolge l'attività di gestione del mercato all'ingrosso dei prodotti agroalimentari e floricoli, ubicato presso il Centro Agro Alimentare di Bologna, sito in via Paolo Canali n. 16;
- (B) all'interno del predetto Centro Agroalimentare e in osservanza della Legge Regionale n. 1/1998 e di quanto stabilito dal Regolamento, approvato dal Consiglio Comunale del 26/02/2007 ("**Regolamento**"), CAAB può concedere a terzi i servizi di facchinaggio di cui all'art. 9 del Regolamento ("**Servizi**");
- (C) CAAB, in veste di Ente Gestore del Centro Agroalimentare di Bologna, in esecuzione di deliberazione del 1° settembre 2021 del Consiglio d'Amministrazione, ha indetto una procedura di gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto "*Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei servizi di facchinaggio centralizzati nel Mercato Ortofrutticolo del Centro Agroalimentare di Bologna – CIG 8898689677*" ("**Gara**");
- (D) il Bando di Gara, completo degli allegati, è stato pubblicato sulla piattaforma SATER nonché sul sito www.caab.it e l'estratto del Bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. 2021/S 179-467249-2021-IT del 15 settembre 2021 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale – Contratti pubblici, n. 108 del 17 settembre 2021;
- (E) in data 25 novembre 2021 il Consiglio di Amministrazione di CAAB ha approvato l'esito della Gara, individuando il costituendo RTI PRIME Srl- AMALOG S.r.l. quale affidatario dei Servizi;
- (F) con lettera del 29 novembre 2021, prot. 822 è stata comunicata al Concessionario, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 ("**Codice**"), l'aggiudicazione in via definitiva dei Servizi fatta salva la verifica sul possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica-professionale di cui

alla vigente normativa, dichiarati dal costituendo RTI PRIME S.r.l. - AMALOG S.r.l. in sede di gara;

- (G) successivamente, con atto notarile del 2.12.2021 R. n. 12333, è stata costituita l'Associazione temporanea di imprese fra PRIME S.r.l. e AMALOG S.r.l. ed è stato conferito mandato speciale, gratuito, irrevocabile e con rappresentanza esclusiva a Prime S.r.l.;
- (H) il Concessionario, nell'ambito della Gara, si è impegnato al rispetto delle Convenzioni accessive per l'uso delle "*Strutture e attrezzature necessarie all'espletamento del servizio*" e degli "*Strumenti informatici hardware e software*" di proprietà di CAAB e dalla stessa dedicati ai Servizi;
- (I) il Concessionario è in possesso di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, previsti dalla legge, dai regolamenti e dal Bando di Gara e relativi allegati;
- (J) in base all'art. 32, comma 10, lett. a) del Codice, avendo partecipato alla Gara un unico concorrente non essendo stato impugnato il Bando, il termine dilatorio (c.d. *stand still*) di 35 giorni per la sottoscrizione del presente contratto ("**Contratto**") non trova applicazione;
- (K) il Contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del D.lgs. n. 159/2011;
- (L) le attività di cui al presente Contratto sono disciplinate, altresì, dal Regolamento e dalle successive eventuali modifiche ed integrazioni;
- (M) in conseguenza di quanto sopra CAAB deve ora provvedere, così come provvede con il presente atto, in esecuzione di quanto deliberato, a stipulare con il Concessionario il Contratto avente ad oggetto lo svolgimento dei Servizi.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

1 Premesse e Allegati

- 1.1 Le premesse e tutti gli allegati (rispettivamente, le "**Premesse**" e gli "**Allegati**") formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 Gli Allegati al presente Contratto sono:
 - 1.2.1 **Allegato 1** - *Bando di gara trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 15 settembre 2021.*
 - 1.2.2 **Allegato 2** - *Disciplinare di Gara del 15 settembre 2021*
 - 1.2.3 **Allegato 3** - *Capitolato Speciale (Prescrizioni di carattere generale e Specifiche Tecnico-Regolamentari) del 15 settembre 2021*
 - 1.2.4 **Allegato 4** - *Planimetria di locali ed aree.*
 - 1.2.5 **Allegato 5** - *Convenzione per l'assegnazione in concessione degli Immobili (Tettoia) all'interno del Mercato Ortofrutticolo di CAAB per l'espletamento del servizio di facchinaggio centralizzato.*
 - 1.2.6 **Allegato 6** - *Convenzione per l'assegnazione in concessione d'uso degli strumenti informatici per l'espletamento del servizio di facchinaggio centralizzato del Mercato Ortofrutticolo di CAAB.*
 - 1.2.7 **Allegato 7** - *Documento Unificato di Valutazione dei Rischi Interferenziali*

- 1.2.8 **Allegato 8 - Regolamento del Centro Agroalimentare di Bologna**
- 1.2.9 **Allegato 9 – Offerta Economica (Modello A e A1)**
- 1.2.10 **Allegato 10 – Offerta Tecnica**

2 Definizioni

2.1 Ai fini della corretta interpretazione del presente Contratto e dei suoi Allegati, oltre ai termini altrove definiti, si riportano le seguenti definizioni:

- 2.1.1 **“Acquirente”**: indica il grossista che acquista da diversi Concessionari e, pertanto, si avvale dei servizi di carico centralizzato.
- 2.1.2 **“Allegati”**: ha il significato espresso nell'art. 1.1 del presente Contratto.
- 2.1.3 **“Concessionario”**: ha il significato espresso nelle Premesse.
- 2.1.4 **“Concessionario alle Vendite”**: indica il commerciante o il produttore autorizzato alla vendita nel Mercato Ortofrutticolo del CAAB.
- 2.1.5 **“Contratto”**: ha il significato espresso nelle Premesse.
- 2.1.6 **“Corrispettivo”**: ha il significato espresso nell'art. 5 del presente Contratto.
- 2.1.7 **“Documento Unificato di Valutazione dei Rischi Interferenziali”**: ha il significato espresso nell'art. 13.5
- 2.1.8 **“Gara”**: ha il significato espresso nelle Premesse.
- 2.1.9 **“N.A.M. (Nuova Area Mercatale)”**: indica l'area dove si svolgono i Servizi, come rappresentata nella Planimetria (**Allegato n. 4**).
- 2.1.10 **“Operatore Logistico insediato”**: indica l'entità complessa in grado di prendere in carico la gestione delle operazioni che costituiscono la filiera logistica.
- 2.1.11 **“Parte(i)”**: ha il significato espresso nell'intestazione al presente Contratto.
- 2.1.12 **“Piattaforma di Picking”**: indica la superficie destinata all'attività di picking.
- 2.1.13 **“Premesse”**: ha il significato espresso nell'art. 1.1 del presente Contratto.
- 2.1.14 **“Regolamento”**: ha il significato espresso nelle Premesse.
- 2.1.15 **“Servizi”**: ha il significato espresso nelle Premesse.

3 Oggetto del Contratto

3.1 Con il presente Contratto, CAAB affida al Concessionario, che accetta in modo pieno ed incondizionato, l'incarico di prestare i Servizi - di seguito dettagliati - nell'ambito dell'attività del Mercato Ortofrutticolo, limitatamente all'orario di servizio pubblico del Centro Agro Alimentare di Bologna, nelle zone evidenziate nella Planimetria, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio esclusivo rischio, il tutto conformemente alle disposizioni del presente Contratto e degli

Allegati. In particolare, i Servizi in affidamento consistono: **(i)** nelle Operazioni di Carico delle merci che nell'ambito del servizio pubblico sono vendute dai Concessionari alle Vendite del Mercato Ortofrutticolo agli operatori acquirenti grossisti del Mercato Ortofrutticolo di Bologna; **(ii)** nelle Operazioni di Scarico delle merci per i soli automezzi che hanno forniture per più di n. 4 (quattro) Concessionari alle Vendite.

3.1.1 I Servizi di Carico sono:

- i. Carico in tettoia centrale: operazioni di carico dei bancali sui traini ubicati nella corsia di commercializzazione nelle aree appositamente delimitate (ad oggi in blu), trasferimento con treno ai punti di carico centralizzati, sventagliamento dei prodotti, ricompattazione in unità di carico degli stessi secondo indicazioni del cliente e carico sul camion **(A1)**.
- ii. Trasferimento alla Piattaforma di Picking: Operazioni di carico dei bancali sui traini dedicati ubicati nella corsia di commercializzazione nelle aree appositamente delimitate (ad oggi in blu), trasferimento con treno all'interno degli spazi assegnati agli Operatori della Piattaforma di picking **(A2)**.
- iii. Trasferimento a Operatore Logistico: Operazioni di carico dei bancali sui traini dedicati ubicati nella corsia di commercializzazione nelle aree delimitate in blu, trasferimento con treno all'interno degli spazi assegnati all'Operatore logistico **(A3)**.
- iv. Trasferimento da stand a stand: Trasferimento dei bancali da stand a stand **(A4)**.
- v. Reso: restituzione delle unità di carico al Concessionario alle vendite **(A5)**.

I servizi A1 potranno essere erogati anche in una speciale modalità, denominata "Servizio Espresso" che comporta la riduzione del 50% del tempo limite di erogazione del servizio ed il raddoppio del prezzo di vendita.

3.1.2 I Servizi di Scarico sono:

- i. Scarico dai punti centralizzati agli stand: presa in consegna e scarico delle unità di carico dagli automezzi con posizionamento a terra, collocazione degli stessi sui traini, trasferimento con treno alle aree appositamente delimitate (ad oggi in giallo) nella corsia di commercializzazione, scarico delle unità dai traini e posizionamento nelle zone di esposizione delimitate in giallo davanti agli stand **(B1 e B1FO)**.
- ii. Scarico dai punti centralizzati a Operatore logistico: presa in consegna e scarico delle unità di carico dagli automezzi con posizionamento a terra, collocazione degli stessi sui traini, trasferimento con treno all'interno dei magazzini degli

Operatori Logistici. Recupero dei traini liberi e posizionamento degli stessi nella zona sosta traini (**B2**).

- iii. Trasferimento da Operatore Logistico agli stand: messa a disposizione dei traini presso gli Operatori Logistici, trasferimento degli stessi con treno alle aree appositamente delimitate (ad oggi in giallo) al centro nella corsia di commercializzazione, scarico delle unità dai traini e posizionamento nelle zone di esposizione delimitate in giallo davanti agli stand (**B3**).

3.2 Contestualmente all'affidamento dei Servizi di cui all'art. 3.1 che precede e, in modo esclusivamente connesso allo svolgimento degli stessi, CAAB affida al Concessionario l'uso delle strutture e attrezzature necessarie all'espletamento dei Servizi.

3.2.1 In particolare, CAAB assegna a PRIME:

- i. l'uso esclusivo degli immobili e delle relative pertinenze di mq 5.460 circa di superficie, individuati nella Planimetria allegata, oltre che il box ad uso ufficio posto nella corsia di commercializzazione adiacente alla tettoia di carico di circa mq. 20 e due bagni all'interno della batteria di bagni pubblici posta in prossimità del Varco 2;
- ii. l'uso non esclusivo - nell'arco orario compreso tra un'ora prima dell'inizio delle contrattazioni e fino alle ore 9.30 del mattino - degli spazi delimitati con righe in arancione nella Planimetria allegata;
- iii. l'uso temporaneo del sistema informatico (hardware e software) di CAAB e dovrà seguirne tutte le procedure nel rispetto di quanto richiesto da CAAB in termini di manuale d'uso e di applicazione del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i..

3.3 Le norme d'uso degli immobili e relative pertinenze di cui all'art. 3.2.1 (i) e (ii), nonché degli strumenti informatici di cui all'art. 3.2.1 (iii) necessari all'espletamento dei Servizi sono regolate rispettivamente dalle apposite convenzioni ivi allegate (Allegati nn. 5 e 6).

3.4 L'uso delle strutture e/o strumenti di cui all'art. 3.2 è esclusivamente connesso con lo svolgimento dei Servizi, per cui con la cessazione del presente Contratto, le strutture e/o strumenti dovranno essere riconsegnati senza indugio a CAAB nel medesimo stato di fatto e nella medesima efficienza in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il deterioramento dovuto al normale uso, senza che il temporaneo Concessionario possa vantare alcun indennizzo.

3.5 La prestazione dei Servizi di cui all'art. 3.1 avverrà con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione e responsabilità a carico del Concessionario nel rispetto della normativa vigente, in conformità al presente Contratto e ai suoi Allegati, che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare. Il Concessionario dichiara inoltre di avere preso conoscenza dello stato dei luoghi, di avere attentamente valutato e considerato quant'altro possa influire sulla prestazione dei Servizi, anche

se non specificatamente menzionato, e di ritenere il Corrispettivo offerto in Gara congruo e adeguato, anche riguardo agli oneri aziendali per la sicurezza sul lavoro indicati in complessivi euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00) e gli adempimenti per la tutela dell'ambiente e per la gestione dei rifiuti.

4 Organizzazione dei Servizi

- 4.1 Il Concessionario dovrà, con un'adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui è responsabile, espletare i Servizi a lui affidati nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente, in ossequio alle procedure organizzative di cui agli artt. 4 e 5 del Capitolato Speciale (**Allegato 3**) nonché alle procedure dettagliatamente descritte nell'Offerta Tecnica presentata in Gara, alle quali si fa integrale rimando (**Allegato 10**).
- 4.2 In particolare, il Concessionario è tenuto a trasmettere per iscritto a CAAB lo schema organizzativo generale dei Servizi, articolato per ruoli e mansioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del Capitolato Speciale ivi allegato.
- 4.3 Il Concessionario dovrà preventivamente concordare con CAAB le eventuali variazioni e aggiornamenti che intende apportare.
- 4.4 CAAB ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni al fine di stabilire la rispondenza e il rispetto del predetto schema organizzativo.
- 4.5 CAAB avrà inoltre facoltà, nella propria attività di controllo dei Servizi, di valutare la competenza professionale degli addetti e dei responsabili utilizzati dal Concessionario. Il Concessionario, sulla base di giustificate motivazioni di CAAB, assumerà in piena autonomia le necessarie misure di intervento.
- 4.6 Il Concessionario del servizio è tenuto a collaborare a tutti gli accertamenti senza alcuna opposizione o ostruzionismo e a fornire su semplice invito degli organi tecnici di CAAB, tutti gli elementi utili agli accertamenti in atto.
- 4.7 CAAB può richiedere l'allontanamento del personale che dovesse dimostrarsi non adatto al servizio sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista del comportamento nei confronti degli operatori.
- 4.8 Il Concessionario dovrà disporre di un numero adeguato di mezzi come meglio definiti all'art. 27 del Capitolato Speciale e alle allegate schede per l'espletamento dei Servizi quali carrelli elevatori elettrico frontale, transpallet elettrici a pedana, trattori elettrici, transpallet elettrici a timone e con bilancia certificata, traini, e ogni altro attrezzo o strumento dovesse risultare più utile e funzionale all'esecuzione dei Servizi o alla protezione della merce da eventuali danneggiamenti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 27 del Capitolato Speciale.

5 Corrispettivo e Varianti

- 5.1 I Servizi sono affidati al Concessionario in modo esclusivo negli orari riservati all'attività pubblica del Mercato Ortofrutticolo (planimetria **Allegato 4**).
- 5.2 Il Concessionario dovrà applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2022 ai clienti operatori del Mercato Ortofrutticolo i seguenti **Corrispettivi di Servizio**, IVA esclusa, così come definiti in sede di Gara nell' **Offerta Economica Modello A** e, più precisamente:

- A1) Carico presso i punti centralizzati, corrispettivo di **Euro 5,00/bancale trasferito**;
- A2) Trasferimento alla Piattaforma di Picking, corrispettivo di **Euro 4,02/bancale trasferito**;
- A3) Trasferito a Operatore Logistico, corrispettivo di **Euro 1,90/bancale trasferito**;
- A4) Trasferimento da stand a stand, corrispettivo di **Euro 1,30/bancale trasferito**;
- A5) Reso, corrispettivo di **Euro 3,69/bancale trasferito**;
- B1) Servizio di scarico dai punti centralizzati agli stand prima dell'orario di contrattazione, corrispettivo di **Euro 4,01/bancale trasferito**;
- B1FO) Servizio di scarico dai punti centralizzati agli stand durante l'orario di contrattazione, corrispettivo di **Euro 6,87/bancale trasferito**;
- B2) Servizio di scarico dai punti centralizzati a Operatore logistico, corrispettivo di **Euro 4,01/bancale trasferito**;
- B3) Servizio di trasferimento dei traini da Operatore logistico agli stand, corrispettivo di **Euro 4,45/bancale trasferito**;
- 5.3 Il Concessionario dovrà applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai clienti operatori del Mercato Ortofrutticolo i seguenti **Corrispettivi Accessori**, IVA esclusa, così come definiti in sede di Gara nell' Offerta Economica Modello A1 e, più precisamente:
- Servizio di picking retrostand, corrispettivo di **Euro 4,00/q.li**;
 - Servizio di scarico retrostand, corrispettivo di **Euro 4,50/pallet**;
 - Pesatura bancale con carrello elevatore munito di strumento di pesatura, corrispettivo di **Euro 2,00/pallet**
 - Servizio ore di facchinaggio in economia, corrispettivo di **Euro 24,00/h**.
- 5.4 CAAB può richiedere al Concessionario durante il rapporto contrattuale l'espletamento di ulteriori servizi nel limite del 20% del valore definito in sede di gara. La richiesta dovrà essere formulata con 7 giorni di anticipo, fatta eccezione per i casi urgenti dovuti a particolari eventi non programmabili (es. condizioni climatiche avverse). Il Corrispettivo inerente i servizi richiesti sarà concordato con il Concessionario. In mancanza di accordo, nel predetto termine, a CAAB è riconosciuta la facoltà di affidare i nuovi servizi ad altre imprese. In questa ipotesi è fatto obbligo al Concessionario di prestare la massima e fattiva collaborazione con tali imprese per il miglior svolgimento dei Servizi nella sua globalità, incorrendo in caso contrario nella previsione dell'art. 11 del Capitolato speciale.
- 5.5 Si precisa, inoltre, che il Corrispettivo, come sopra identificato agli artt. 5.2 e 5.3, deve intendersi commisurato ai Servizi e che, pertanto, anche i canone per l'uso delle strutture di cui all'art. 3.2.1 (i) e (ii), non è suscettibile di variazioni, anche in caso di eventuale riduzione degli spazi occupati e/o di altre modifiche organizzative che dovessero rendere non più necessario l'uso degli spazi non in uso esclusivo.

6 Obblighi di tracciabilità e modalità di pagamento

- 6.1 Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della L. n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione. In particolare, il Concessionario si impegna a:
- 6.1.1 comunicare a CAAB i dati relativi al conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi della concessione;
 - 6.1.2 effettuare ogni transazione relativa alla concessione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
 - 6.1.3 utilizzare il CIG 8898689677 comunicato da CAAB nell'ambito dei rapporti con eventuali subappaltatori, subcontraenti fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni oggetto della concessione;
 - 6.1.4 inserire nei contratti con eventuali subappaltatori e subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano, a loro volta, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010.
- 6.2 Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione a CAAB ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 6.3 I corrispettivi dei Servizi determinati dalla procedura di Gara, nelle forme indicate e descritte nel presente Contratto ed elencate all'art. 5 sono da intendersi applicabili agli operatori del Centro Agroalimentare che fruiscono dei medesimi Servizi. Il Concessionario si obbliga ad applicare agli utenti dei Servizi le tariffe come individuate all'art. 5.
- 6.4 I corrispettivi dei Servizi erogati saranno incassati dal Concessionario nel rispetto delle seguenti norme e criteri:
- (i) legge n. 136/2010 in tema di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - (ii) non sono applicabili variazioni di corrispettivi di alcun genere se non quelle disposte da CAAB ai sensi di quanto previsto all'art. 15 del Capitolato ovvero quelle previste dall'art. 175 del Codice;
 - (iii) gli incassi dei corrispettivi dovranno avvenire, previa emissione di documenti amministrativi validi, alla fine dei Servizi o entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura emessa mensilmente, fatto salvo quanto previsto dalla legge in tema di condizioni contrattuali pattuite e ritardati pagamenti.
- 6.5 Decorso 15 (quindici) giorni dalla scadenza della fattura, il Concessionario, qualora lo ritenga opportuno, potrà notificare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al cliente la messa in mora. Decorso ulteriori 30 (trenta) giorni dal ricevimento della messa in mora il Concessionario potrà sospendere il servizio al cliente e ricorrere alle procedure legali di recupero del credito. In caso di sospensione dei Servizi al cliente moroso il Concessionario dovrà preventivamente darne comunicazione a CAAB.

- 6.6 Il Concessionario è tenuto - anche in questo caso nel rispetto delle forme e delle prescrizioni previste dalla legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari - al pagamento a CAAB dei corrispettivi d'uso delle Strutture e delle attrezzature e di tutti gli oneri di cui alle rispettive convenzioni (Allegati 5 e 6) messe a disposizione da CAAB per l'espletamento dei Servizi.
- 6.7 I corrispettivi annui come sopra definiti dovranno essere versati direttamente a CAAB, in rate mensili anticipate di pari importo entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese.
- 6.8 I corrispettivi dei Servizi di cui all'art. 5 del presente Contratto potranno essere adeguati da CAAB a cadenza annuale sulla base dell'indice ISTAT (FOI) fino al 100% con le procedure previste dall'art. 35 del Regolamento del Centro Agroalimentare.
- 6.9 I canoni d'uso delle strutture immobili e delle attrezzature potranno essere adeguati nella stessa misura.

7 Polizze fideiussorie

- 7.1 Il Concessionario, in data 29.12.2021, ha presentato fideiussione assicurativa a prima richiesta dell'importo di Euro 856.345,20 (ottocentocinquataseimilatrecentoquarantacinque/20), a favore di CAAB, conformemente a quanto disposto nell'art. 17 delle "*Prescrizioni di Carattere Generale*" del Capitolato Speciale (**Allegato 3**).
- 7.2 Il Concessionario, in data 29.12.2021 ha presentato fideiussione /assicurativa a prima richiesta dell'importo di Euro 71.250,00 (settantunomiladuecentocinquanta/00), a favore di CAAB, conformemente a quanto disposto nell'art. 17 delle "*Prescrizioni di Carattere Generale*" del Capitolato Speciale (**Allegato 3**) e relativamente all'assegnazione in concessione degli immobili (**Allegato 5**).
- 7.3 Il Concessionario, in data 29.12.2021, ha presentato fideiussione assicurativa a prima richiesta dell'importo di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), a favore di CAAB, conformemente a quanto disposto nell'art. 17 delle "*Prescrizioni di Carattere Generale*" del Capitolato Speciale (**Allegato 3**) e relativamente all'assegnazione in concessione d'uso degli strumenti informatici (**Allegato 6**).
- 7.4 Contestualmente alla stipula del presente Contratto, il Concessionario si obbliga a consegnare a CAAB copia delle quietanze delle suddette garanzie.

8 Durata

- 8.1 Il presente Contratto ha durata pari a 2 (due) anni decorrenti dalla data di inizio dei Servizi (**1° gennaio 2022**) con facoltà di CAAB di prorogarla unilateralmente per ulteriori 4 (quattro) anni a decorrere dal 1° gennaio 2024 mediante comunicazione dell'espressa volontà a proseguire entro e non oltre il 30 giugno 2023.
- 8.2 Il Concessionario dovrà erogare obbligatoriamente i Servizi fino al momento della nomina del nuovo concessionario da parte di CAAB e nel rispetto di tutte le norme che regolano il rapporto. Detto periodo dovrà essere limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo concessionario e, in ogni caso, non potrà essere superiore ad 1 (un) anno.

9 Sospensione o irregolare esecuzione dei Servizi

- 9.1 Nel caso in cui il Concessionario, durante il periodo di svolgimento dei Servizi, interrompa per qualsivoglia motivo, eccezion fatta unicamente per sciopero nazionale del proprio personale, anche per brevi periodi di tempo l'attività o non la segua in modo regolare, completo e diligente, CAAB provvederà senza alcun preavviso alla sua sostituzione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, ponendo a suo carico tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivanti da dette inadempienze e dai necessari provvedimenti adottati.
- 9.2 Nel caso in cui l'interruzione superi le 48 (quarantotto) ore, il Concessionario decadrà automaticamente dal rapporto; conseguentemente sarà tenuto a risarcire tutti i danni causati a CAAB con tale comportamento, nonché a tenere indenne CAAB dai danni che fossero alla stessa legittimamente richiesti dagli operatori, fermo restando l'obbligo di erogazione dei Servizi fino al momento della nomina del nuovo concessionario da parte di CAAB e nel rispetto di tutte le norme che regolano il rapporto. Detto periodo non potrà essere superiore ad 1 (un) anno.

10 Penali

- 10.1 In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente Capitolato, CAAB avrà la facoltà di applicare al concessionario una penale secondo le seguenti modalità:
- 10.1.1 Euro 200,00 (duecento/00) per ogni violazione agli artt. 3.1, 4, 9, 11 e 13 del presente Contratto.
 - 10.1.2 Euro 400,00 (quattrocento/00) alla terza notifica annuale di non conformità mediante PEC o e-mail delle procedure di qualità di cui agli artt. 13.11 e 13.12 del presente Contratto.
 - 10.1.3 Euro 1.000, 00 (mille/00) al terzo richiamo annuale per ciascuno dei servizi elencati all'art. 3.1 del presente Contratto con raddoppio dalla quarta della medesima (es. quarta: Euro 2.000,00; quinta: Euro 4.000,00; ecc).
 - 10.1.4 Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni violazione all'art. 16 del presente Contratto con raddoppio della medesima dalla seconda (es. seconda 2.000,00; terza 4.000,00; ecc.).
 - 10.1.5 Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni violazione rilevata dagli uffici CAAB all'uso improprio del sistema informatico di cui all'art. 3.2.1 (iii) del presente Contratto.
 - 10.1.6 Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni rilievo formulato dagli organi competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, fatto salvo il rimborso di eventuali maggiori somme richieste dall'Amministrazione, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni.
 - 10.1.7 Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per rilievi formulati da CAAB nel controllo della corretta applicazione del Corrispettivo. Per detti controlli CAAB si riserva la facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti amministrativi sia al Concessionario sia ai fruitori dei Servizi. Se tale violazione dovesse essere accertata più di due volte nell'arco della

durata del Contratto, potrà comportare la risoluzione del Contratto per giusta causa.

- 10.2 Le contestazioni di cui agli articoli che precedono saranno comunicate da CAAB al Concessionario mediante PEC non oltre il 5° (quinto) giorno dalla rilevazione del disservizio e/o inadempienza.
- 10.3 Il Concessionario avrà 5 (cinque) giorni di tempo dalla contestazione per fare pervenire le proprie valutazioni, a seguito delle quali si vedrà confermata o annullata la penalità a totale discrezione di CAAB.
- 10.4 Per ogni contestazione o non conformità comunicata per Servizi resi in modo non soddisfacente, anche in assenza di applicazione delle penali sopra descritte, il Concessionario sarà obbligato agli interventi di "ripristino" entro il termine minimo di 2 (due) ore e massimo di 7 (sette) giorni, ad insindacabile giudizio di CAAB, senza nulla pretendere oltre agli importi pattuiti. I tempi di ripristino saranno indicati da CAAB nella contestazione tenendo conto della fattibilità del medesimo "ripristino", delle condizioni di urgenza e di pericolosità rilevate in seguito al disservizio contestato.

11 Responsabilità e Manleva

- 11.1 Il Concessionario ed il personale impiegato saranno responsabili in via esclusiva di tutti i danni diretti e/o indiretti a cose e persone che dovessero derivare dall'espletamento dei Servizi, danni per i quali il Concessionario è obbligato a manlevare CAAB per qualsivoglia ed eventuale responsabilità e/o richieste risarcitorie.
- 11.2 Fermo restando quanto previsto all'art. 11.1, il Concessionario assume la piena responsabilità della corretta prestazione dei Servizi e delle prestazioni previste nel presente Contratto, che dovranno essere compiute a regola d'arte e secondo la migliore diligenza e perizia. Il Concessionario risponderà per ogni e qualsiasi danno derivante dal proprio inadempimento e/o quello degli eventuali subappaltatori autorizzati, ivi compreso l'eventuale ritardo nella prestazione dei Servizi.
- 11.3 Il Concessionario assume la piena responsabilità per ogni fatto doloso o colposo, a persone e/o cose, procurato nella prestazione dei Servizi, anche in caso di subappalto della stessa, e si impegna pertanto a manlevare e tenere CAAB indenne da ogni e qualsiasi pretesa, a titolo di risarcimento o altro titolo, che dovesse essere avanzata nei confronti di CAAB in connessione di quanto sopra.
- 11.4 Il Concessionario ha autonomia operativa e deve prevedere forme efficaci di adeguamento ad esigenze operative non prevedibili derivanti ad esempio da particolari fatti climatici, o da imprevisti di carattere operativo quali incidenti stradali, scioperi, ecc..
- 11.5 La responsabilità per lo smarrimento delle derrate è regolata oltre che dal presente Contratto dalle norme del Regolamento (**Allegato 8**).
 - 11.5.1 In caso di smarrimento delle derrate imputabile al Concessionario, quest'ultimo è tenuto al pieno risarcimento del danno sulla base delle registrazioni contabili in possesso della ditta venditrice, della ditta acquirente o della ditta destinataria del prodotto quando si tratta del Servizio di Scarico.

- 11.5.2 Nel caso in cui i prodotti venduti non vengano caricati sul mezzo dell'Acquirente a causa di ritardo imputabile al Concessionario (debitamente accertata da CAAB), questi è tenuto a riconsegnare le derrate alla ditta venditrice che potrà pretendere il risarcimento del danno valutabile nell'eventuale minor realizzo sulla base delle registrazioni contabili della ditta venditrice.
- 11.5.3 Gli Acquirenti (carico) e le ditte destinatarie del prodotto (scarico) sono tenuti a denunciare immediatamente gli smarrimenti e i ritardi nel carico dei prodotti acquistati al Concessionario, alla ditta venditrice e a CAAB.
- 11.5.4 In ogni caso gli acquirenti debbono effettuare la denuncia di smarrimento e di ritardo del carico dei prodotti prima che l'automezzo lasci il punto centralizzato di carico apponendo la nota sulla documentazione di fine carico (contabilizzazione).
- 11.6 Nell'arco dei tempi di espletamento di ciascuno dei Servizi il Concessionario è custode della merce e ne assume quindi la piena responsabilità, rispondendo, pertanto, di eventuali furti o danneggiamenti subiti dalla stessa.

12 Assicurazione

- 12.1 Il Concessionario è tenuto a stipulare con primarie compagnie di assicurazione e a mantenere operante idonea polizza assicurativa a garanzia dei rischi derivanti dall'esecuzione dei Servizi, da trasmettere in copia a CAAB, che avrà la facoltà di visionarla in qualsiasi momento durante la prestazione dei Servizi.
- 12.2 Il Concessionario si impegna a consegnare, al momento della sottoscrizione del Contratto, copia della propria polizza assicurativa appositamente stipulata per la prestazione dei Servizi con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00). Il Concessionario s'impegna altresì a mantenere in vigore detta copertura assicurativa fino a 12 mesi dal termine dell'esecuzione dei Servizi.
- 12.3 La liquidazione dei sinistri sulle merci movimentate nell'espletamento dei Servizi, ove non avvenga da parte della compagnia assicuratrice entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, dovrà essere anticipata dal Concessionario.

13 Osservanza delle leggi in materia di lavoro, sicurezza, obblighi previdenziali e contributivi e del Regolamento del CAAB

- 13.1 Il Concessionario è tenuto a presentare, a cadenza di legge a CAAB la certificazione rilasciata dagli istituti previdenziali degli avvenuti pagamenti (DURC), tempo per tempo ed in corso di validità, ed è altresì tenuto a:
- i. osservare tutte le norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari e alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori;
 - ii. osservare tutte le norme per la prevenzione dagli infortuni e per l'igiene sul lavoro nonché quelle relative alla regolarità delle attrezzature, degli arredamenti e simili ed eventualmente adeguare ed integrare quelli già

esistenti nonché provvedere alla pulizia dei fabbricati, dei locali e delle aree di pertinenza;

- iii. adottare tutte le misure e le cautele necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la salvaguardia dell'incolumità del personale impiegato presso CAAB accollandosi anche gli oneri di ripristino delle condizioni di sicurezza per lo svolgimento dell'attività, come previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro nonché dalle norme collegate e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, assumendo a tal fine, il concessionario, ogni responsabilità così come l'assume per qualsiasi fatto doloso o colposo ascrivibile al proprio personale con pieno esonero, in proposito, di CAAB;
- iv. presentare apposita dichiarazione di aver ottemperato a tutte le norme di cui al punto precedente;
- v. adeguare tutte le attrezzature impiegate nell'espletamento dei servizi dei dispositivi di sicurezza in osservanza di quanto stabilito dalle leggi vigenti;
- vi. formare il personale impiegato all'uso corretto delle attrezzature e all'adozione delle misure di prevenzione e protezione idonee;
- vii. fornire a CAAB prima dell'inizio dei lavori, un documento chiaro ed esaustivo che riporti tutte le misure preventive e protettive adottate nonché le procedure di sicurezza aziendali, i cui contenuti minimi coincidono secondo quanto previsto dall'allegato XV, punto 3 del D.Lgs. n. 81/2008.

- 13.2 Il Concessionario dovrà predisporre il piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori sulla base delle informazioni contenute nella relazione sui rischi ambientali fornita da CAAB, che provvederà, a sua volta, a redigere, per i luoghi di lavoro che lo richiedano, un piano integrato.
- 13.3 Le Parti coopereranno per l'attuazione di tutte le attività di coordinamento previste dal D.lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni anche per quanto concerne i Servizi oggetto di eventuale subconcessione autorizzati da CAAB.
- 13.4 Tutte le misure di sicurezza che si rendessero necessarie durante la vigenza del presente Contratto dovranno essere proposte e concordate con CAAB e regolate da apposita circolare o da altra documentazione in ottemperanza al Regolamento del Centro Agroalimentare vigente.
- 13.5 Poiché da una valutazione preliminare è stata rilevata la possibilità di rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dei Servizi in concessione per i quali, conseguentemente, è necessario adottare le relative misure di sicurezza, CAAB ha elaborato un unico Documento di Valutazione dei Rischi (in seguito "DUVRI") ivi allegato (**Allegato n. 7**) secondo quanto disposto dall'art. 26, comma 3 D.Lgs. n. 81/2008 e specificato nella determinazione n. 3 del 5 marzo 2008. Tale Allegato costituisce parte integrante del Contratto e a piena conoscenza del Concessionario. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.Lgs. 09.04.2008 n. 81, le Parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza sul lavoro sono quantificabili in euro 10.800,00 (Diecimilaottocento/00), già compresi nel corrispettivo di cui all'art. 5.
- 13.6 Il Concessionario s'impegna a cooperare - prima dell'inizio delle prestazioni - all'integrazione del DUVRI in relazione agli impianti ove eseguirà dette prestazioni,

relativamente ai nuovi rischi ivi introdotti dal Concessionario medesimo. Il DUVRI verrà, inoltre, aggiornato congiuntamente al Concessionario in ogni caso in cui sopraggiungano modifiche significative nello svolgimento di una prestazione o modifiche organizzative, ivi compresi i casi in cui subentri una nuova Impresa/Prestatore d'opera, che configurano nuovi potenziali rischi di interferenza.

- 13.7 Le Parti coopereranno in ogni caso all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto del presente Contratto, come indicato e richiesto dal vigente documento aziendale di valutazione rischi e/o dal Documento Unificato di Valutazione dei Rischi Interferenziali.
- 13.8 In adempimento al disposto dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs. n. 81/2008, il Concessionario provvederà a dotare il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento, informandolo della obbligatoria esposizione della medesima al momento dell'accesso presso il Mercato Ortofrutticolo e durante tutto il tempo di prestazione dei Servizi. CAAB sarà autorizzata ad esercitare il controllo circa l'identità del personale giornalmente inviato dal Concessionario, previa dotazione della tessera di riconoscimento.
- 13.9 La Parte che, durante l'esecuzione del presente Contratto, si avveda del fatto che si verifichino, anche solo potenzialmente, nuove ed impreviste interferenze tra l'operato del Concessionario e l'operato di terzi a qualunque titolo presenti ed operanti presso il CAAB, ne darà pronta informazione all'altra Parte ed al responsabile dei lavori, a scopo di aggiornamento del Documento Unificato di Valutazione dei Rischi, che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle predette nuove ed impreviste interferenze, con successiva adeguata formazione ed informazione dei lavoratori interessati.
- 13.10 Il Concessionario si impegna altresì ad osservare, durante l'esecuzione degli interventi richiesti, all'interno del Mercato Ortofrutticolo, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria e allo smaltimento dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.). A tale riguardo, il Concessionario provvederà inoltre a smaltire, nel rispetto della legge, i rifiuti ed i residui prodotti nell'ambito dell'attività costituente oggetto del presente Contratto.
- 13.11 Il Concessionario si impegna altresì ad applicare e a rispettare il "Sistema HACCP e di rintracciabilità" di CAAB conformemente ai Regolamenti CE 852/2004, CE 178/2002 per tutta la durata del presente Contratto.
- 13.12 Il Concessionario si impegna altresì nell'esecuzione dei Servizi al rispetto delle procedure previste dal "Sistema Qualità" di CAAB relativamente alle norme ISO 9000.
- 13.13 Il Concessionario si assume l'obbligo della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di un suo tecnico responsabile che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo al fine di garantire la costante attività di direzione e di sorveglianza delle maestranze del Concessionario.
- 13.14 Il Concessionario si impegna a eseguire i rapporti di lavoro con i lavoratori da essa dipendenti in conformità alla normativa vigente, ai contratti collettivi e individuali applicabili.

- 13.15 Il Concessionario si impegna a fornire un numero adeguato di addetti - almeno 6 (sei) dotati di attestato rilasciato dai VV. FF ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, in qualità di lavoratori designati ad interventi antincendio per aziende classificate a rischio di incendio elevato, al fine di poter inserire tali addetti nelle squadre di emergenza previste a salvaguardia dell'intera struttura.
- 13.16 Il Concessionario si impegna alla formazione di almeno 6 addetti di cui al precedente punto 13.15 all'uso del defibrillatore automatico disponibile presso il box regia.
- 13.17 L'inosservanza anche di una sola fra le condizioni sopra esposte darà luogo alla risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 del Codice, senza penalità alcuna da parte di CAAB, ed anzi salvo il diritto di quest'ultima di richiedere il risarcimento dei danni al Concessionario.
- 13.18 Il Concessionario si impegna altresì alla piena osservanza del vigente Regolamento nell'arco temporale di validità del presente Contratto, comprese le eventuali modifiche e variazioni che saranno eventualmente apportate durante il periodo di vigenza contrattuale.
- 13.19 Per tutto quanto precede, il Concessionario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti (nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 2049 c.c.) quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti a CAAB od a terzi che reclamassero risarcimento di danni causati dai dipendenti del Concessionario.
- 13.20 Il Concessionario è l'esclusivo responsabile, a qualsiasi effetto, dei danni, eventualmente subiti o ad altri procurati, dal personale del Concessionario.

14 Cause di Forza Maggiore

- 14.1 Nel caso in cui si verificano cause di forza maggiore, il Concessionario dovrà informare per iscritto CAAB entro 3 (tre) giorni e quindi inviare alla stessa i documenti ufficiali provanti l'evento.
- 14.2 Non appena cessate tali cause o circostanze, il Concessionario dovrà prontamente riprendere tutte le attività interrotte impiegando nel frattempo la propria miglior diligenza per evitare, contenere e rimuoverne gli effetti. Dovranno pertanto essere redatti i verbali di sospensione dei Servizi e di ripresa dei Servizi.
- 14.3 Fermo restando quanto precede, in presenza di cause di forza maggiore il Concessionario si riserva di valutare la permanenza dell'interesse a conseguire le prestazioni oggetto dell'intervento.

15 Risoluzione e Recesso

- 15.1 il presente Contratto potrà essere risolto per grave inadempimento del Concessionario, con conseguente applicazione dell'art. 1453 c.c., ai sensi e con le modalità previste dall'art. 176 del Codice,, senza pregiudizio per gli altri diritti o azioni di CAAB,, oltre che nei casi espressamente previsti dagli artt. 10 e 13 del presente Contratto, nei seguenti casi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 15.1.1 interruzione dei Servizi per un periodo superiore alle 48 (quarantotto) ore;

- 15.1.2 reiterate (dieci per anno) violazioni delle obbligazioni discendenti Contratto con particolare riferimento alla violazione delle modalità e della tempistica di espletamento dei servizi appaltati di cui all'art. 3.1 del presente Contratto nonché alla violazione delle norme in materia di lavoro, previdenza ed infortuni anche con specifico riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che superino il 10% (dieci per cento) del Corrispettivo annuale come indicato all'art. 5;
- 15.1.3 grave e provata indegnità del legale rappresentante del Concessionario;
- 15.1.4 perdita dei requisiti di idoneità morale e di capacità del Concessionario come previsti nel Bando di Gara (**Allegato 1**);
- 15.1.5 violazioni di legge da parte del Concessionario nel corso di esecuzione del presente Contratto;
- 15.1.6 violazioni del Documento Unificato di Valutazione dei Rischi Interferenziali, delle norme e dei regolamenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei terzi ai sensi dell'art. 13.5;
- 15.1.7 violazione del divieto di cessione e subappalto di cui all'art.19.
- 15.2 La risoluzione del contratto o l'erogazione di sanzioni comporterà il diritto di CAAB di escutere l'importo della garanzia fidejussoria di cui all'art. 7, oltre al risarcimento dei maggiori danni.
- 15.3 CAAB, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dagli artt. 109 e 164, comma 2, del Codice, si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e fino al termine dei Servizi.

16 Oneri a carico del Concessionario

- 16.1 Il Concessionario ha l'onere di:
 - 16.1.1 presentare l'elenco nominativo del personale destinato all'espletamento dei Servizi, avendo cura di comunicare tempestivamente a CAAB ogni variazione, e dotare a propria cura e spese tutti gli addetti ai Servizi di apposita tessera di accesso rilasciata da CAAB nel rispetto del Regolamento;
 - 16.1.2 dotare a propria cura e spese il personale degli indumenti più idonei e conformi alle norme di sicurezza per l'espletamento dei Servizi. Ogni addetto dovrà esporre il proprio personale segno di riconoscimento tale da rendere possibile l'identificazione;
 - 16.1.3 dotare a propria cura e spese il personale di strumenti di comunicazione rapida (*walkie-talkie*) con frequenza selezionabile.
 - 16.1.4 provvedere all'immediata consegna al personale di CAAB delle cose rinvenute nell'ambito del Mercato, qualunque sia il valore e lo stato;
 - 16.1.5 segnalare, anche attraverso gli addetti al servizio, le avarie, le mancanze, le anomalie delle strutture e degli impianti del Mercato e,

altresì, tutte le irregolarità di funzionamento e di carattere comportamentale che si rendessero palesi al fine di consentire a CAAB gli opportuni interventi;

- 16.1.6 contrassegnare con il proprio nome i mezzi e le attrezzature impiegate nell'espletamento dei Servizi, dotandole dei dispositivi previsti dalla D.lgs. n. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni in materia di sicurezza sul lavoro;
 - 16.1.7 non prendere accordi o ricevere ordini da estranei all'organizzazione del servizio di mercato. Il Concessionario inoltre è obbligato a non effettuare operazioni di facchinaggio successive ad illecite operazioni commerciali (es. fra Acquirenti e Acquirenti, fra conferenti e Acquirenti, fra conferenti e conferenti e comunque fra operatori non addetti alle vendite);
 - 16.1.8 non chiedere o ricevere e comunque rifiutare compensi e regalie di ogni tipo. Tutti gli addetti ai Servizi debbono comprovare solo attraverso documentazione amministrativa (fatture, scontrino fiscale, ecc.) il legittimo possesso di derrate ortofrutticole. Il Concessionario sarà tenuto all'allontanamento degli addetti dopo due giustificati richiami di CAAB sul rispetto del presente obbligo;
 - 16.1.9 non divulgare notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il servizio in affidamento;
 - 16.1.10 non prendere parte diretta o indiretta a qualsiasi impresa che svolga attività in contrasto con gli interessi del Mercato;
 - 16.1.11 garantire che i propri addetti tengano un comportamento assolutamente corretto sotto ogni profilo nei confronti di tutti gli utilizzatori dei Servizi;
 - 16.1.12 garantire che i propri addetti non ledano con comportamenti impropri l'immagine del Mercato Ortofrutticolo di Bologna e di CAAB.
- 16.2 Tutte le spese necessarie per prestare i Servizi sono a carico del Concessionario ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- 16.2.1 le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
 - 16.2.2 le spese relative alla manovalanza, ai costi di viaggio, vitto e alloggio del personale del Concessionario;
 - 16.2.3 l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà di CAAB, ultimata la prestazione dei Servizi, nonché l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati da CAAB;
 - 16.2.4 le spese connesse alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della corretta prestazione dei Servizi.

17 Referenti di CAAB e del Concessionario

- 17.1 CAAB nomina come Referente dei Servizi, il dr. Duccio Caccioni, al quale/ai quali saranno indirizzate tutte le comunicazioni del Concessionario relative ai Servizi.
- 17.2 CAAB conferisce ai Signori:
- Roberto Guerzi, Domenico Iaropoli, Alessandro Valentini, Marco Vetrano, Matteo Campagna.
- l'incarico di coordinatore/i dei servizi, con facoltà di ispezionare l'esecuzione degli interventi richiesti, emettendo ogni opportuna comunicazione tecnica, nonché l'incarico per la firma del rapportino dei servizi eseguiti.
- 17.3 Il Concessionario dichiara di designare il Sig. Gabriele Maccaferri quale esclusivo referente di CAAB per le questioni tecniche e di prestazione dei Servizi.

18 Divieto di cessione del Contratto - Subappalto

- 18.1 Il presente Contratto e/o i diritti nascenti dal medesimo non potranno essere ceduti a qualsivoglia titolo dal Concessionario a terzi.
- 18.2 Il Concessionario è tenuto preventivamente a comunicare l'esecuzione di prestazioni per il tramite di imprese terze, anche a titolo di subappalto, nei limiti e con le modalità previste all'art. 174 del Codice a CAAB, anche ai fini delle necessarie autorizzazioni di legge.
- 18.3 Il Concessionario non potrà subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione del presente Contratto e le attività ivi ricomprese, senza la previa autorizzazione scritta della CAAB, pena la risoluzione del presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 176 del Codice e fermo il diritto al risarcimento degli eventuali danni e delle spese derivanti.
- 18.4 In caso di subappalto, il Concessionario risponderà verso CAAB ed eventualmente verso terzi di qualsiasi inosservanza alle disposizioni del presente Contratto eventualmente compiute dai subappaltatori autorizzati e rimarrà l'unico ed esclusivo responsabile della conformità e correttezza delle prestazioni svolte dai subappaltatori autorizzati rispetto a quanto previsto nel presente Contratto.
- 18.5 Il Concessionario si impegna altresì a manlevare e tenere CAAB indenne da ogni e qualsiasi pretesa ed azione (e ogni conseguente onere e costo) che nei suoi confronti fosse proposta o formulata, a titolo di risarcimento o per qualsivoglia altro titolo, da eventuali subappaltatori autorizzati o dai loro dipendenti, derivante dall'esecuzione del presente Contratto e in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in relazione:
- 18.5.1 al mancato o inesatto adempimento agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi, assistenziali, fiscali e tributari; e/o
- 18.5.2 al mancato o inesatto adempimento agli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro.

L'obbligo di indennizzo e manleva di cui al presente art. 18.5 decorre dalla sottoscrizione del presente Contratto e rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso

dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, continuando ad avere efficacia oltre la cessazione del presente Contratto.

- 18.6 Il Concessionario comunicherà a CAAB, con preavviso di almeno 7 (sette) giorni rispetto all'inizio delle correlate attività, il nominativo dei subappaltatori, la documentazione comprovante l'idoneità tecnico-professionale degli stessi, nonché il DURC ed il contratto stipulato dal Concessionario con ciascuno di essi.
- 18.7 Le prestazioni subappaltate non possono, in tutto o in parte, formare oggetto di ulteriori subappalti. Tale divieto deve essere previsto in apposita clausola del contratto tra il Concessionario ed il subappaltatore.
- 18.8 Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è vietato l'affidamento in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, dell'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante l'impiego di manodopera assunta e retribuita dal subappaltatore o dall'intermediario.
- 18.9 L'autorizzazione al subappalto concessa da CAAB si intende non efficace ove risulti che il Concessionario abbia mancato di fare assumere al subappaltatore tutti gli oneri e le obbligazioni previste nel presente Contratto a carico del Concessionario stesso.

19 Riservatezza

- 19.1 Il Concessionario si obbliga a non divulgare a terzi e a non utilizzare informazioni di natura confidenziale (quali ad esempio informazioni tecniche, dati pubblicitari o finanziari, informazioni commerciali, know-how, prezzi, costi, informazioni amministrative, operative, progetti presenti o futuri o strategie di CAAB) o comunque qualunque altra informazione che nel momento della divulgazione non sia ancora di pubblico dominio di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del presente Contratto.
- 19.2 Il Concessionario si obbliga a non fare fotografie o riprese filmate, né ritrarre altra documentazione della lavorazione eseguita, senza il preventivo espresso consenso di CAAB.
- 19.3 Il Concessionario si obbliga ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la natura confidenziale delle suddette informazioni.
- 19.4 Il presente art. 19 deve intendersi vincolante per le Parti anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsivoglia ragione, per una durata di 5 (cinque) anni dalla cessazione dello stesso.
- 19.5 Il Concessionario si impegna a fare in modo che eventuali subappaltatori autorizzati rispettino gli obblighi di riservatezza previsti dal presente art. 19.

20 Comunicazioni e Notificazioni

- 20.1 Qualsiasi comunicazione e/o notificazione richiesta e/o consentita dal presente Contratto, che una delle Parti intenda fare all'altra Parte, dovrà essere fatta per iscritto e inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, preceduta e/o seguita da PEC, ai recapiti ed all'attenzione dei destinatari qui di seguito indicati:

(a) Se a CAAB:

Centro Agro Alimentare Bologna S.P.A.

Via Paolo Canali n. 16
Bologna (BO)
PEC caab@legalmail.it
Attn. Direttore Generale dott. Alessandro Bonfiglioli

(b) Se al Concessionario

PRIME S.r.l.
Via degli Ortefici 177 blocco 34
Argelato (BO)
pec: prime@pec.postatecnolaser.it
Attn. Presidente sig. Rinaldo Polese

- 20.2 Le e-mail - per CAAB all'indirizzo email ispettori@caab.it, per PRIME all'indirizzo email primeappalto@gmail.com - potranno essere utilizzate per le comunicazioni puramente operative. Tutte le comunicazioni o gli avvisi saranno efficaci alla data della ricezione della ricevuta di ritorno della raccomandata.
- 20.3 Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento modificare il proprio indirizzo dandone comunicazione scritta all'altra Parte in conformità a quanto previsto nel presente art. 20.

21 Legge Applicabile - Foro Competente

- 21.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana, e sarà interpretato in conformità alla legge italiana.
- 21.2 Ogni controversia nascente dal presente Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.

Bologna, (BO) lì 30 dicembre 2021

Centro Agro-Alimentare di Bologna S.p.a.

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Segrè

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Alessandro Bonfiglioli

PRIME S.r.l.

IL PRESIDENTE

Rinaldo Polese

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., il Concessionario dichiara di ben conoscere e di approvare specificamente le seguenti clausole: art. 1 (*Premesse, Allegati* art. 5 (*Corrispettivo e Varianti*); art. 6 (*Obblighi di tracciabilità e modalità di pagamento*); art. 8 (*Durata. Tempo di esecuzione*); art. 10 (*Penali*); art. 11 (*Responsabilità e Manleva*); art. 15 (*Risoluzione e Recesso*); art. 18 (*Divieto di cessione - Subappalto*); art. 21 (*Legge Applicabile - Foro Competente*).

PRIME S.r.l.

IL PRESIDENTE

Rinaldo Polese
